

TRIBUNALE DI NAPOLI

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

dott. Enrico Ardituro

- sciogliendo la riserva formulata in udienza;
- esaminata l'opposizione a precetto proposta da C.M.R. e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- chiarito in via generale che la valutazione in concreto della gravità dei motivi che legittimano la sospensione, con riferimento al *periculum in mora*, sia comunque condizionata dal momento in cui viene proposta l'istanza di sospensione, poiché prima dell'avvio dell'esecuzione la comparazione degli interessi coinvolti non potrà che essere compiuta a vantaggio del creditore, che, se dovesse essergli inibita la esecuzione, corre il rischio che il soggetto intimato possa compiere operazioni idonee a sottrarsi alla esecuzione, mentre, una volta compiuta il pignoramento e realizzata la finalità conservativa ad esso connessa, sarà la posizione del debitore a dover ricevere una più attenta considerazione poiché è concreto il rischio che la esecuzione si concluda in modo irreversibile con una vendita o una assegnazione ingiusta;
- considerato che l'opponente lamenta l'applicazione da parte della banca opposta, sin dalla stipulazione del mutuo, di un tasso di interessi usurario, dovendosi considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma secondo, c.c. anche la misura degli interessi moratori pattuiti e non solo quella degli interessi corrispettivi;
- rilevato che tale affermazione trova riscontro nelle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 350/13), secondo cui *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*;
- considerato che nel contratto di mutuo, stipulato il 17/7/08, mentre la previsione del tasso di interessi corrispettivi (6,625 %) non supera il tasso soglia usurario,

la previsione del tasso di interessi moratori (9,625 %) superava tale soglia, stabilita, secondo quanto dedotto dall'opponente, nel 9,985 % per il tasso fisso e nel 8,94 per il tasso variabile;

- ritenuto, però, che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi sia solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque, sono dovuti, perché pattuiti in misura largamente inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito dal Ministero del Tesoro;
- rilevato che, secondo quanto indicato nel precetto opposto, solo euro 186,17 sono stati richiesti a titolo di interessi moratori già maturati, mentre 5.429,48 euro sono stati richiesti per mensilità scadute e non pagate (capitale + interessi corrispettivi) ed euro 90.188,54 per capitale residuo;
- ritenuto, quindi, che non sussistano i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione e rinvia all'udienza dell'8 aprile 2014 per la trattazione.

Si comunichi.

Napoli, 28/01/2014

Il giudice
dott. Enrico Ardituro